

# **Cassa assegni familiari**

della Camera di commercio, dell'industria  
e dell'artigianato del cantone Ticino

## **S T A T U T O**

della

### **CASSA DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI DELLA CC-TI – CAMERA DI COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEI SERVIZI DEL CANTONE TICINO**

#### **I. Nome, sede, scopo**

##### Art. 1.

Sotto la denominazione "Cassa assegni familiari della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (in seguito CAF Cc-Ti)" è costituita un'associazione a norma degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Sede della CAF Cc-Ti è Lugano, Corso Elvezia 16.

La CAF Cc-Ti ha per scopo di soddisfare gli obblighi contemplati dalla legislazione federale e cantonale sugli assegni familiari.

La gestione della CAF Cc-Ti è separata e indipendente rispetto alla Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

#### **II. Affiliazione**

##### Art. 2.

Possono far parte della CAF Cc-Ti i membri della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

Eccezionalmente l'Assemblea generale della CAF Cc-Ti può ammettere, secondo il suo libero giudizio anche altri enti o persone del ramo che non fanno parte della Cc-Ti.

L'uscita dalla CAF Cc-Ti è possibile per la fine di ogni anno civile, purché sia notificata entro il 31 agosto mediante lettera raccomandata.

Le dimissioni dalla Cc-Ti non implicano le dimissioni dalla CAF Cc-Ti.

#### **III. Organi**

##### Art. 3.

Gli organi della CAF Cc-Ti sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) il Gerente
- d) l'Ufficio di revisione

# Cassa assegni familiari

della Camera di commercio, dell'industria  
e dell'artigianato del cantone Ticino

## Art. 4.

L'Assemblea si compone di tutti gli affiliati della CAF Cc-Ti. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno e potrà essere convocata straordinariamente a richiesta del Comitato o di un quinto dei membri.

L'Assemblea decide validamente qualunque sia il numero dei membri presenti, a semplice maggioranza dei votanti. Ogni affiliato ha diritto a un voto ed è possibile conferire procura a terzi. Resta riservato l'art. 25 del presente statuto (scioglimento). In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

## Art. 5.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale:

- a) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto di gestione;
- b) la nomina del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- c) la determinazione dei contributi;
- d) la revisione dello Statuto;
- e) lo scioglimento della CAF Cc-Ti o la sua fusione con altre casse;
- f) l'eventuale ammissione di membri che non sono soci Cc-Ti.

## Art. 6.

Il Comitato si compone di 6 membri, designati annualmente dall'Assemblea.

I membri di Comitato sono sempre rieleggibili.

Il Gerente della CAF Cc-Ti funziona da segretario e redigerà i verbali.

Il Comitato si riunisce secondo il bisogno, su convocazione del Presidente o a richiesta di 2 membri.

Il Gerente ha diritto di voto consultivo.

Il Comitato nomina il Presidente nel proprio seno.

## Art. 7.

Il Comitato vigila sulla gestione e sulla generale amministrazione della CAF Cc-Ti ed è competente a decidere su tutte le questioni che lo Statuto non deferisce ad altri organi.

## Art. 8.

La gestione è affidata alla segreteria della Camera di commercio, dell'industria dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, la quale designerà un Gerente al suo interno.

Il Gerente ha i seguenti compiti:

- a) amministra la CAF Cc-Ti e ne tiene la contabilità;
- b) incassa e verifica i contributi;
- c) analizza le richieste degli assegni familiari ed emana le relative decisioni;
- d) esegue i necessari controlli sugli affiliati, previa intesa con il Comitato e nel rispetto delle normative legali;
- e) esegue tutti gli altri compiti che gli sono commessi dall'Assemblea e dal Comitato, nonché quelli previsti dalla legge.

# **Cassa assegni familiari**

della Camera di commercio, dell'industria  
e dell'artigianato del cantone Ticino

## Art. 9.

L'Ufficio di revisione è nominato ogni anno dall'Assemblea e deve adempiere le condizioni fissate dalla legge.

## **IV. Disposizioni finanziarie**

### Art. 10.

I contributi sono dovuti conformemente alla legge cantonale e relative disposizioni esecutive. Il salario determinante per i contributi è quello determinante in materia AVS.

### Art. 11.

L'Assemblea stabilirà ogni anno:

- a) L'aliquota contributiva destinata al finanziamento degli assegni e alla costituzione delle riserve;
- b) il contributo destinato alla copertura delle spese di amministrazione.

### Art. 12.

Gli assegni sono anticipati mensilmente dal datore di lavoro, in conformità alle disposizioni di legge. La CAF Cc-Ti fa luogo al loro accredito ai suoi membri almeno una volta all'anno.

### Art. 13.

Il patrimonio della CAF Cc-Ti è di esclusiva proprietà di quest'ultima. All'infuori dei loro diritti statutari, i membri non possono far valere alcuna pretesa personale sul patrimonio della CAF Cc-Ti. Gli impegni della CAF Cc-Ti sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio, riservato il rispetto del limite minimo della riserva di fluttuazione, ad esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri.

### Art. 14.

Eventuali eccedenze d'esercizio saranno devolute al fondo di riserva.

### Art. 15.

Con riserva delle competenze statutarie assegnate a singoli organi, la CAF Cc-Ti è vincolata di fronte ai terzi dalla firma congiunta del Presidente e del Gerente.

### Art. 16.

Il periodo di gestione annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Cassa assegni familiari**

della Camera di commercio, dell'industria  
e dell'artigianato del cantone Ticino

### **V. Obblighi d'informazione, controlli, multe d'ordine**

#### Art. 17.

I membri si obbligano a trasmettere alla CAF Cc-Ti tutte le informazioni necessarie per un'ordinata gestione, in particolare le richieste degli assegni familiari e i relativi allegati presentati dai loro collaboratori, nonché la massa salariale soggetta ad imposizione AVS sulla quale verranno calcolati i contributi.

#### Art. 18.

Ogni salariato avente diritto agli assegni e ogni imprenditore sono obbligati a informare il Gerente di tutte le mutazioni suscettibili di influire sul diritto agli assegni.

#### Art. 19.

Servono di base per il riconoscimento degli assegni i moduli approvati dal Comitato della CAF Cc-Ti e i relativi allegati.

#### Art. 20.

Il Gerente ha il compito di sottoporre i datori di lavoro affiliati a regolari controlli, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni legali ed in particolare il rispetto delle disposizioni legate al pagamento dei contributi e delle prescrizioni nel settore delle prestazioni.

#### Art. 21.

In materia di multe d'ordine faranno stato le disposizioni emanate dalle leggi federali e cantonali per i propri incumbenti dalla Cassa cantonale.

#### Art. 22.

Conformemente all'art. 52 LAVS, i datori di lavoro affiliati devono risarcire eventuali danni causati alla CAF Cc-Ti violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni in vigore.

#### Art. 23.

Tutte le persone che partecipano alla gestione della CAF Cc-Ti devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

### **VI. Revisione dello Statuto e scioglimento**

#### Art. 24.

L'Assemblea può modificare il presente Statuto a semplice maggioranza dei membri presenti, sempre che le proposte di revisione siano state notificate ai membri con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

# Cassa assegni familiari

della Camera di commercio, dell'industria  
e dell'artigianato del cantone Ticino

## Art. 25.

La CAF Cc-Ti potrà essere sciolta solo per decisione dei 2/3 dei membri presenti.  
La destinazione del patrimonio e della riserva di fluttuazione della CAF Cc-Ti sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni legali.

## Art. 26.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni fissate dalle leggi federali e cantonali in materia di assegni familiari.

\* \* \*

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del 9 dicembre 2009 e sostituisce quello del 01.01.1987 .*

*Esso entra in vigore retroattivamente al 01.01.2009.*